### LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2022, N. 7

### Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023<sup>1</sup>

## Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni)

- 1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) (omissis)<sup>2</sup>
  - b) (omissis)<sup>3</sup>
  - c) (omissis)<sup>4</sup>
  - d) all'articolo 147, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    - 1. (*omissis*)<sup>5</sup>
    - $2. (omissis)^6$
- 2. Le modifiche recate dal comma 1, lettere c) e d), si applicano ai corsi abilitanti indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

In B.U. 19 dicembre 2022, n. 50 - Numero Straordinario n. 2.

Inserisce l'art. 51-bis dopo l'art. 51 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Modifica il comma 10 dell'art. 68.1 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 146 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 147 della l.r. 3 maggio 2018,

Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 147 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

# Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo), e successive modificazioni)

- 1.  $(omissis)^7$
- 2. Ai sensi del comma 1 la rideterminazione degli assegni vitalizi, secondo la disciplina di cui al presente articolo, decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio 2023. I nuovi importi rideterminati devono essere corrisposti entro centoottanta giorni dalla data suindicata, con eventuale successivo recupero, mediante trattenute sugli assegni vitalizi, delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo decorrente tra il 1° gennaio ed il giorno di corresponsione dei nuovi importi rideterminati.
  - $3. (omissis)^8$
- 4. Si provvede all'applicazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

### Art. 3 (Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO))

1. A decorrere dal 2023, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, concernente "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di

Inserisce il comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

Sostituisce il comma 7 dell'art. 4 della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

#### BILANCIO E CONTABILITÀ

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi o con quelli eventualmente previsti in data successiva dalla disciplina regionale o provinciale per i rispettivi ambiti di competenza.

- 2. Il PIAO è adottato entro il termine previsto a livello statale. Per gli enti locali, in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione), di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale.
- 3. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4 (Piano integrato di attività e organizzazione), comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7, per le aziende pubbliche di servizi alla persona. Ai fini dell'adozione del PIAO, per queste ultime valgono gli stessi termini previsti per gli enti locali.
- Art. 4 (Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e provvedimenti conseguenti" e successive modificazioni)
- 1. All'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2014, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) (omissis)<sup>9</sup>
- b) (omissis)<sup>10</sup>

Art. 5 (Modifica alla legge regionale 19 maggio 2022, n. 3, concernente "Disposizioni per il recepimento dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione)

1. (*omissis*)<sup>11</sup>

Art. 6 (Modifica alla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023)

1. (*omissis*)<sup>12</sup>

### Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

<sup>9</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4.

Modifica il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4.

Abroga l'art. 1della l.r. 19 maggio 2022, n. 3.

Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.